

**Decreto federale
concernente l'acquisto di materiale
d'armamento 2010
(Programma d'armamento 2010)**

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2010² concernente
l'acquisto di materiale d'armamento 2010 (Programma d'armamento 2010),
decreta:*

Art. 1

¹ È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il Programma d'armamento 2010.

² Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 529 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno in allegato.

Art. 2

¹ Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.

² L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).

Art. 3

Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101
² FF 2010 1321

Allegato

Elenco dei crediti d'impegno

Progetti	Importi in fr.
– Logistica	24 000 000
– Mobilità	474 000 000
– Effetto delle armi	31 000 000
Totale del credito d'impegno del Programma d'armamento 2010	529 000 000